

R.G. n. 40410/2014

SENT. N° 1286/16  
REP. N° 920/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Giacomo Rota, ex art. 281 *sexies* c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA

██████████ (C.F.: ██████████), rappresentato e difeso dall'avv. ██████████  
██████████ in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in  
Milano, Via ██████████

- ATTORE -

CONTRO

██████████ (C.F.: ██████████), rappresentata e difesa dall'avv. ██████████  
██████████ in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in  
Milano, ██████████

- CONVENUTA -

Oggetto: ripetizione di indebita

Conclusioni: come da fogli allegati al verbale di causa

5  
1

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I fatti da porre alla base della presente decisione possono così essere riassunti:

- 1) L'attore [REDACTED] e la convenuta [REDACTED] hanno condotto in locazione l'immobile di proprietà di [REDACTED] sito in Milano, Via [REDACTED], a far data dal 15 aprile 2011 per il canone mensile parti ad Euro [REDACTED] al mese oltre oneri accessori quantificati in Euro [REDACTED] al mese salvo conguaglio: il rapporto è cessato nel mese di gennaio 2013 a fronte del recesso di entrambi i predetti conduttori (doc. n. 1 parte attrice);
- 2) L'attore [REDACTED], sul presupposto di avere interamente versato il canone locativo dovuto alla proprietà come da dichiarazione della locatrice [REDACTED] versata in atti (doc. n. 2 parte attrice), ha chiesto alla convenuta [REDACTED] la restituzione della metà di quanto pagato per il periodo aprile 2011 – novembre 2012 in via di regresso in quanto condebitori solidali: il dovuto è stato quantificato nella metà dei canoni mensili e degli oneri accessori dovuti per il predetto periodo di 19 mensilità pari ad Euro [REDACTED] ( $[REDACTED] + [REDACTED] * 19$  mensilità fratto due = Euro [REDACTED]);
- 3) La convenuta [REDACTED] non ha contestato il fatto che l'attore [REDACTED] abbia saldato il dovuto a titolo di canoni di locazione e di oneri accessori per il periodo sopra riferito, ma ha asserito di avere a propria volta sostenuto altre spese per la conduzione del *menage* familiare presso l'immobile condotto in locazione sito in Milano, [REDACTED] [REDACTED] considerato che con il predetto attore [REDACTED] aveva instaurato una relazione sentimentale che l'aveva determinata a cambiare abitazione ed a reperirne una più ampia al fine di vivere insieme al compagno ed ai di lui due figli: la convenuta [REDACTED] ha chiesto il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito facendo leva sul fatto che l'esborso sostenuto dal [REDACTED] costituisse adempimento di obbligazione naturale, stante la presenza di una convivenza *more uxorio* tra i due, obbligazione naturale il cui effetto impedisce l'azione di ripetizione.

Questi i fatti di causa, il Giudice ritiene che la domanda azionata da [REDACTED] avverso la convenuta [REDACTED] sia da disattendere per i motivi di seguito indicati.

~~Tra le parti dell'odierno giudizio si è infatti instaurata una convivenza *more uxorio* che ha spinto i due a prendere in locazione l'immobile di proprietà di [REDACTED] sito in Milano, Via [REDACTED], a far data dal 15 aprile 2011 ed a vivere insieme con i due figli del [REDACTED]: dalla predetta convivenza derivano infatti dei doveri morali e sociali che traggono linfa dalla peculiare formazione sociale che si instaura tra i conviventi il cui adempimento da parte dei conviventi esclude il diritto alla ripetizione di eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso od in relazione alla convivenza secondo il noto meccanismo di cui all'art. 2034 c.c. (vedi la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1277 del 2014).~~

Il peculiare rapporto di convivenza *more uxorio* intercorso tra le parti è corroborato innanzitutto con la impegnativa scelta di avere condiviso un appartamento ad uso abitativo e di avervi fatto confluire anche i figli di uno dei due conviventi, vale a dire i figli dell'attore [REDACTED] [REDACTED] e poi dal fatto che la convenuta [REDACTED] tenesse la contabilità del chiosco gestito dal

5

compagno [redacted] odierno attore e vi svolgesse attività culinaria in aiuto del predetto compagno. X

La difesa dell'attore [redacted], al fine di paralizzare l'eccezione che fa leva sul disposto di cui all'art. 2034 c.c., ha cercato di minimizzare il rapporto sentimentale intercorso tra le odierne parti di causa ed ha asserito che la predetta relazione era già naufragata guarda caso prima della stipula del contratto di locazione dell'immobile di proprietà di [redacted] sito in Milano, Via [redacted], e che la convenuta [redacted] non svolgesse attività lavorativa presso il chiosco gestito dall'attore ma che vi si recasse per trascorrere momenti ludici e di pubbliche relazioni con i clienti: ad avviso di chi scrive trattasi di asserzioni non credibili posto che il decidere di condurre in locazione con terzi un bene immobile presuppone a monte una relazione d'amicizia o, come nel presente caso, d'amore molto intensa, il che rende incredibile la tesi secondo cui la relazione sentimentale dei due fosse già naufragata prima della stipula del contratto di locazione dell'immobile per cui è causa, e posto che costituisce fatto notorio la circostanza che vede una compagna aiutare il proprio partner nella gestione di un'attività di ristorazione mediante la preparazione dei pasti od il servizio a tavolo.

Si consideri poi che è stata la stessa difesa di parte attrice ad avere confermato il fatto che la convenuta [redacted] abbia intessuto una relazione molto forte anche con i figli dell'attore avendo procurato un'occasione di lavoro ad [redacted], il che attesta viepiù il rapporto che è intercorso tra i due.

A tale conclusione non osta né la repentinità con cui i rapporti tra [redacted] e la convenuta [redacted] si sono guastati né la breve durata della relazione sentimentale tra i due, relazione che nessuna delle parti ha smentito nella sua essenza e che rende la domanda di ripetizione di indebito azionata dall'attore non accoglibile ostandovi il chiaro tenore dell'art. 2034 del codice civile.

Stante i peculiari rapporti di natura personale tra le parti di causa e la particolarità del caso al vaglio del presente giudizio si stima equo compensare le spese della presente lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda azionata da [redacted] avverso [redacted];
- 2) Compensa le spese di lite tra le parti di causa.

Così deciso in Milano il 28 gennaio 2016

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

